

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

Direzione generale della giustizia civile Ufficio I – Affari civili interni



Al sig. Presidente della Corte di appello di Napoli

(rif. prot. 3116/16 int. e 16267/17 Segr. Dirig.)

e, p.c., al sig. Capo dell'Ufficio legislativo (note prot. n. 8921.U del 15.10.2014 e n. 1116.U del 3.02.2015)

QUESITI IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA

OGGETTO: quesito distrettuale relativo a spese di giustizia – Esigibilità dei diritti ex art. 268 d.P.R. n. 115 del 2002 in caso di apposizione della formula esecutiva su copie di provvedimenti giudiziari autenticati ex art. 16-bis, co. 9-bis, d.l. n. 179/2012.

RIF. prot. DAG n. 36954.E del 21.2.2018

Sintesi dei quesiti

Con la nota indicata in oggetto (codesta Corte di appello ha sottoposto all'attenzione di questa Direzione generale il quesito formulato dal Presidente del tribunale di Napoli nord (nota n. prot. 3833/2017) volto a chiarire se "debbano essere esatti i diritti ex art. 268 d.P.R. n. 115 del 2002 nel caso in cui l'avvocato richieda l'apposizione della formula esecutiva sulla copia di un provvedimento autenticato ai sensi dell'art. 16bis, co. 9 bis, d.l. 179/2012". Al riguardo, il tribunale di Napoli nord ritiene di dover percepire i diritti di copia di cui al citato art. 268 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, apponendo la formula esecutiva sulla copia autenticata dall'avvocato.

Codesta Corte di appello ha compiuto una esaustiva ricognizione sulle modalità operative seguite dagli uffici del proprio distretto, coinvolgendo tutti i Presidenti dei tribunali. All'esito di tale ricognizione è emerso che, nell'ambito degli uffici di codesto distretto, "la prassi interpretativa non è unanimemente condivisa", anche se la posizione che codesta Corte ritiene preferibile consiste nell'apporre la formula esecutiva sulla copia autenticata dall'avvocato e notificata, senza percepire i relativi diritti di copia.

Osservazioni

Il rilascio di copie esecutive nell'ambito dei procedimenti iscritti a ruolo telematicamente è disciplinato dal paragrafo 17 della circolare emanata da questa Direzione generale in tema di processo civile telematico (diramata, nella sua vigente formulazione, con nota prot. DAG n. 159552.U del 23 ottobre 2015).

Tale paragrafo è stato introdotto con nota prot. DAG n. 14442.U del 28 ottobre 2014, ampliando l'originario testo della prima circolare in materia (emanata in data 27 giugno 2014 con nota prot. DAG. n. 91995.U) in considerazione dell'entrata in vigore dell'art. 52 del d.l. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni in legge n. 114 dell'11 agosto 2014, che - come noto - ha introdotto nel corpo dell'art. 16-bis del d.l. n. 179 del 18 ottobre 2012 (nella versione in vigore al 19 agosto 2014) il comma 9-bis, a norma del quale il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore e il commissario giudiziale hanno la facoltà di "estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti" contenuti nel fascicolo informatico e il potere di "attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico".

Nel citato paragrafo 17 della richiamata circolare si è in particolare affermato che "le attività di spedizione e di rilascio della copia esecutiva sono proprie del cancelliere, che deve individuare la parte a favore della quale rilascia la copia", con la conseguenza che le cancellerie devono astenersi "dall'apporre la formula esecutiva su copie di provvedimenti giudiziari autenticate ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n.179/2012, attenendosi, invece, alla nota procedura disciplinata dal codice di procedura civile", con la conseguenza che, in tali ipotesi, "devono essere percepiti i diritti di cui all'art. 268 D.P.R. n.115/2002".

Tale interpretazione è stata condivisa con l'Ufficio legislativo che ha fornito il proprio parere con nota prot. LEG n. 8921.U del 15 ottobre 2014, di cui vi è menzione nel paragrafo 17 sopra richiamato.

La formulazione del paragrafo in esame non ha subito modifiche neanche quando, nell'ottobre del 2015, è stata emanata l'ultima versione, con testo consolidato, della medesima circolare sul processo civile telematico.

In particolare, prima di giungere alla stesura definitiva della citata circolare, questa Direzione generale (con nota prot. DAG n. 16723.U del 30.1.2015), aveva evidenziato all'Ufficio legislativo diversi quesiti pervenuti dagli uffici giudiziari volti a verificare se "fosse possibile, per la cancelleria, apporre la formula esecutiva su copie analogiche di decreti ingiuntivi, emessi senza clausola di provvisoria esecutorietà, notificati a cura della parte ingiungente e infine dichiarati esecutivi dal giudice ai sensi dell'art. 647 c.p.c., o, a seguito di opposizione, provvisoriamente esecutivi cx art. 648 c.p.c., senza percezione di alcun diritto". Come noto, infatti, nell'ambito del procedimento monitorio (che non si sia concluso con l'emanazione di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ex art. 641 c.p.c.) concorrono a formare il titolo esecutivo due autonomi provvedimenti: il decreto ingiuntivo notificato in copia estratta dal fascicolo telematico ed autenticata dal difensore e la successiva dichiarazione di esecutorietà, emessa telematicamente dal magistrato ai sensi dell'art. 647 c.p.c. o di esecutorietà provvisoria ex art. 648 c.p.c. (nel caso che sia stata proposta l'opposizione).

In merito a tale specifica richiesta, l'Ufficio legislativo (con nota prot. LEG. n. 1116.U del 3.2.2015), ha evidenziato: che "la spedizione in forma esecutiva consiste, a norma del sopra richiamato art. 475 c.p.c. e dell'art. 153 disp. att. c.p.c., nell'attività materiale, riservata per legge al cancelliere, di intestazione <<Repubblica Italiana – In nome della legge>> e nell'apposizione della formula esecutiva con l'indicazione della persona a richiesta della quale la copia è spedita, all'esito di un controllo sulla perfezione formale del titolo..."; che, "a norma dell'art. 153 disp. att. c.p.c., la spedizione ha luogo con il rilascio da parte del cancelliere di una copia autentica del titolo esecutivo che rappresenta l'originale "della spedizione", cioè l'originale del documento nell'assunta forma esecutiva, che si rende necessaria quando il titolo esecutivo non esiste e circola in un unico originale (come avviene, ad esempio, nel caso dei titoli di credito)"; che, di conseguenza, "l'attività di apposizione della formula esecutiva comporta, di per sé, il rilascio di una nuova e autonoma copia autentica (l'originale "della spedizione"), che è quella, diversa da tutte le altre, idonea a fondare l'azione esecutiva", e, per tale motivo, "l'apposizione della formula è attività intrinsecamente connessa con quella di certificazione dell'esistenza del titolo esecutivo (spedizione), che dà luogo al rilascio, esclusivamente ad opera del cancelliere, di un'autonoma copia autentica dello stesso (per uso esecutivo) che, come tale, integra il presupposto per l'applicazione della disposizione fiscale di cui all'art. 268 del D.PR. n. 115 del 2002".

Considerato, quindi, che il rilascio di tutte le copie esecutive, ivi comprese quelle relative al decreto ingiuntivo divenuto esecutivo ex artt. 647 e 648 c.p.c., è attività demandata dalla legge al solo cancelliere (in quanto l'art. 153 disp.att. c.p.c. non ha infatti subito alcuna modifica con l'introduzione delle norme sul processo civile telematico), questa Direzione generale ha ritenuto di non dover modificare la formulazione del paragrafo 17 della citata circolare sul processo civile telematico.

Orbene, sulla scorta della ricostruzione svolta e dei pareri resi dall'Ufficio legislativo, deve ritenersi che anche per il rilascio della copia esecutiva del decreto ingiuntivo divenuto esecutivo ex artt. 647 e 648 c.p.c. restino ferme le disposizioni impartite da questa Direzione generale con la circolare sul processo civile telematico, paragrafo 17, nella formulazione del 23 ottobre 2015 (testo consolidato), pubblicata sul sito del Ministero della giustizia: il cancelliere, dunque, non dovrà apporre la formula esecutiva sulle copie di provvedimenti giudiziari autenticate dagli avvocati (ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n.179/2012), dovendo apporre tale formula sulle copie dallo stesso rilasciate, previa percezione dei relativi diritti di cui all'art. 268 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Risposta al quesito

Orbene, riassumendo, si può rispondere al quesito in esame come a seguire:

QUESITO: se debbano essere esatti i diritti ex art. 268 d.P.R. n. 115 del 2002 nel caso in cui l'avvocato richieda l'apposizione della formula esecutiva sulla copia di un provvedimento autenticato ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012.

RISPOSTA: anche il rilascio della copia esecutiva del decreto ingiuntivo divenuto esecutivo ex artt. 647 e 648 c.p.c. deve avvenire secondo le modalità indicate nel paragrafo 17 della circolare sul processo civile telematico del 23 ottobre 2015: pertanto, le cancellerie devono astenersi "dall'apporre la formula esecutiva su copie di provvedimenti giudiziari autenticate ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n.179/2012", dovendo apporre tale formula sulle copie dalle stesse rilasciate, previa percezione dei relativi diritti di cui all'art. 268 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Roma, 20 LUG 2018

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Forziati